Allegato alla deliberazione n. 130 del 25/5/2004

CONVENZIONE PER LA DELEGA DI FUNZIONI ED ATTIVITA' RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGS. 18/8/2000 N.26718/8/2000 N.26
****

L'anno 2004 il giorno …… del mese di ……. con la seguente scrittura privata tra:
- IL COMUNE DI SASSULO, c.f. 00235880366, con sede a Sassuolo via Fenuzzi n.5, il quale agisce e stipula il presente atto nella persona del proprio rappresentante legale LAURA TOSI, sindaco pro tempore, nata a Sassuolo il ……., (d'ora in poi denominato anche Ente o Comune delegato)
e
-IL COMUNE DI FIUMALBO CF ……. Con sede a …….. via …… n. ……, il quale agisce e stipula il presenta atto nella persona del proprio rappresentante legale …….. , in qualità di ……..., nat .. a ……il ……., , (d'ora in poi denominato anche Ente o Comune delegante)

Premesso che:

nell'ambito del processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale, a seguito della sempre maggiore autonomia tributaria attribuita, i Comuni, a mezzo dei rispettivi uffici tributi, devono procedere allo svolgimento di diverse attività e funzioni istituzionali, quali quelle: di controllo fiscale; processuali tributarie; della riscossione; di gestione rapporti con concessionari; assistenza fiscale ai contribuenti; tali conoscenze ed esperienze professionali non sono normalmente rinvenibili negli Enti di minor dimensione, per i quali si rende quindi necessario ricercarle all'esterno;
l'Ente delegante ha manifestato interesse ad accedere ed a poter usufruire delle citate competenze e professionalità specialistiche di cui è dotato il Comune di Sassuolo;
d'altra parte, il Comune di Sassuolo intende mettere a disposizione dell'Ente Delegante a titolo oneroso le professionalità del proprio ufficio tributi per lo svolgimento di funzioni ed attività, quali per esempio quelle relative: alla difesa nel processo tributario; alla assistenza e consulenza relativamente ai tributi comunali; alla formazione del personale; allo svolgimento delle attività di controllo fiscale, in sostituzione od in affiancamento del personale dell'Ente delegante;
la fornitura dei servizi in questione ha per oggetto lo svolgimento anche di attività e funzioni di natura pubblicistica riservata all'esclusiva competenza del singolo Ente Pubblico ovvero attività e funzioni da quest'Ultimo esercitabili in modo particolare o in deroga alle ordinarie modalità, termini e limiti previsti per legge;
per la miglior tutela degli interessi degli Enti interessati, si impone, quale strumento più adatto al caso di specie, il ricorso al conferimento di funzioni da parte dell'Ente delegante al Comune di Sassuolo, il quale utilizzerà il proprio ufficio tributi, per espletarle, dovendosi escludere;
l'iniziativa in questione ha carattere innovativo, e quindi per forza di cose sperimentale, facendo quindi ritenere prudente prevedere la reciproca possibilità di recesso unilaterale annuale dall'accordo in questione;
il Comune delegante prende atto ed accetta che l'approvanda convenzione deve intendersi aperta all'adesione anche futura di altri enti pubblici che ne facciano richiesta, fatta salva l'approvazione da parte del Comune di Sassuolo;
con deliberazione n.40 del 30.03.2004 Il Consiglio Comunale del Comune di Sassuolo ha approvato lo schema della presente convenzione ed il tariffario per lo svolgimento delle funzioni e delle attività delegate;
in particolare, i rapporti economici sono regolati di comune accordo tra i contraenti in ragione delle specifiche tariffe di seguito riportate, approvate dalla giunta del Comune di Sassuolo con deliberazione n ……. Del ……., e dal Comune di FIUMALBO con deliberazione n …….. del ……., adottate sulla base e nei limiti del tariffario approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sassuolo;
i rapporti finanziari tra i contraenti saranno regolati sulla base di contributi, compensi, o diritti che potranno essere rideterminati anche annualmente;
con deliberazione n ……. Del …… Il Consiglio Comunale del Comune di Fiumalbo ha approvato la presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse, sopra riportate, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e con la firma in calce si intendono lette, approvate e confermate.

Articolo 2 - finalità della presente convenzione

Con la presente convenzione gli Enti sottoscrittori intendono instaurare una collaborazione coordinata e sinergica affinché la maggior professionalità ed esperienza, di cui è dotato il Comune delegato vengano messe a disposizione e condivise anche dall'Ente delegante, permettendo a quest'ultimo, per il tramite degli uffici e del personale dell'Ente delegato, di svolgere al meglio le proprie funzioni ed attività relativamente alla gestione dei tributi comunali, ed, al contempo, al Comune delegante di contenere i costi di gestione dell'ufficio utilizzandolo al meglio.

Articolo 3 – Soggetti ammessi a partecipare all'accordo

Previa accettazione del Comune di Sassuolo, alla presente convenzione possono aderire senza limiti, mediante sottoscrizione della stessa, i seguenti Enti Pubblici: Provincie, Comunità Montane, Comuni e loro Unioni e le altre forme associative aventi personalità giuridica previste dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Articolo 4 – Oggetto della Convenzione

A mezzo della presente convenzione, con esclusivo riguardo ai Tributi Comunali gestiti direttamente, il Comune di Fiumalbo intende ed effettivamente conferisce al Comune di Sassuolo che accetta l'esercizio, in luogo e per conto dell'Ente delegante, delle funzioni e delle attività relative alla propria assistenza, rappresentanza e difesa nel processo tributario disciplinato dal Decreto Legislativo del 31.12.1992 n.546, nonché quelle relative alla consulenza, alla assistenza e formazione giuridico-amministrativo-fiscale del proprio ufficio o servizio tributi. L'Ente delegante conserva la titolarità delle funzioni ed attività delegate, rimanendo libero di non avvalersi del Comune delegato per lo svolgimento delle stesse.

Articolo 5 – dettaglio delle funzioni ed attività delegate

In particolare, con il conferimento di cui al precedente articolo 4, il Comune Delegato intende esercitare per il tramite degli uffici e del personale del Comune di Sassuolo che accetta, le seguenti specifiche funzioni ed attività relative a:

3.1. consulenza ed assistenza nell'esercizio della potestà impositiva svolta direttamente dal Personale dell'Ente delegante. In particolare il Comune delegato metterà a disposizione uno o più dipendenti del proprio Servizio Direzione Entrate, i quali, forniranno la propria consulenza ed assistenza ai dipendenti in forza all'ufficio tributi dell'Ente Delegante, nell'espletamento da parte di questi ultimi delle attività e procedure amministrative relative alla gestione dei tributi comunali con particolare riguardo a quelle finalizzate al controllo fiscale. In particolare verrà fornito: consulenza ed assistenza nella risoluzione di specifiche problematiche; ausilio nella formazione ed elaborazione dei regolamenti e degli atti in materia di tributi locali; ausilio nella pianificazione dell'attività amministrativa dell'ufficio con particolare riguardo a quella di controllo fiscale; Consulenza ed assistenza nello svolgimento dell'attività complesse quali quelle di accertamento, di accertamento con adesione, di conciliazione, di applicazione delle sanzioni e di riscossione, anche coattiva.

3.2. formazione in materia di tributi comunali. In particolare il Comune delegato metterà a disposizione uno o più dipendenti del proprio Servizio Direzione Entrate, i quali provvederanno alla formazione dei dipendenti in forza all'ufficio tributi dell'ente delegante finalizzata alla progressione ed arricchimento tecnico-professionale degli stessi;

3.3. Assistenza e difesa in ogni stadio e grado dei processi tributari nel quali dovesse essere parte, quale attore o convenuto, l'Ente delegante. In particolare il Comune delegato metterà a disposizione uno o più dipendenti del proprio Servizio Direzione Entrate, i quali, agendo, con pieni poteri di sostituzione e rappresentanza, in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente delegante, provvederanno alla stesura degli atti ed al compimento di tutte le attività giudiziali ed stragiudiziali, compresa se richiesta dall'Ente Delegante la partecipazione e discussione in pubblica udienza, che si dovessero rendere necessarie, per la miglior difesa degli interessi dell'Ente delegante. A tal fine, il Sindaco dell'Ente delegante rilascierà apposita rituale procura a detti dipendenti dell'Ente delegato, conferendo loro i più ampi e pieni poteri di rappresentanza sostanziale e processuale.

Articolo 6 – Uffici e competenze

Le funzioni e le attività delegate di cui ai precedenti articoli, saranno svolte per il tramite del Servizio Direzione Entrate del Comune delegato, utilizzando il personale, l'organizzazione, le strutture e le risorse a propria disposizione. Resta comunque a carico dell'Ufficio o Servizio Tributi dell'Ente delegante lo svolgimento delle seguenti attività: amministrative; preparatorie ed istruttorie; di accertamento e

liquidazione; sanzionatorie; di riscossione ordinaria e coattiva; di archiviazione cartacea ed informatica; di gestione banche dati e software gestionali; di stampa e collazione di atti, documenti e fascicoli; di segreteria. Restano, inoltre, a carico dell'Ente delegante: il materiale di cancelleria; hardware, software, banche dati e collegamenti informatici per la gestione dei tributi locali; i costi e le spese vive da sostenersi per lo svolgimento delle funzioni e delle attività delegate. Ordinariamente i rapporti di natura operativa tra i citati uffici saranno tenuti da referenti che per ciascuno di essi sarà da individuarsi nella figura apicale pro tempore in forza agli stessi.

Articolo 7– Modalità operative di svolgimento delle funzioni e attività delegate

Le attività di assistenza e difesa nel processo tributario, che non richiedano di recarsi presso le sedi delle Commissioni tributarie, saranno svolte normalmente presso gli uffici del Comune delegato. L'attività di segreteria compete all'ufficio tributi dell'Ente delegante. In punto, l'ufficio dell'Ente delegante procederà all'adozione degli atti amministrativi di rito ed alla formazione del fascicolo di causa, comprensivo del ricorso del contribuente e di tutta la documentazione necessaria. Successivamente, consegnerà detto fascicolo, al referente del Comune delegato, nel corso di apposito incontro o, qualora possibile, via fax od altro sistema di spedizione o trasmissione. Nel rispetto di tempi e modalità che verranno concordati, dopo che il dipendente incaricato del Comune delegato, avrà visionato e studiato la pratica eventualmente integrata con quant'altro richiesto, lo stesso si relazionerà con il referente dell'Ente delegante, esponendo a quest'ultimo la propria opinione sulle azioni ed atti da adottarsi. Riscontrandone le condizioni, il citato incaricato formula motivate proposte per l'eventuale esercizio, da parte del Comune impositore, del potere di autotutela o della conciliazione giudiziale. Se l'Ente delegante avrà comunicato la propria decisione di resistere, ricorrere od appellare, l'incaricato dell'Ente delegato elaborerà il relativo atto e lo trasmetterà, se possibile anche via telematica o fax, all'ufficio tributi dell'Ente delegante affinché quest'ultimo provveda: a stampare e far firmare il citato atto, completarlo anche con gli allegati indicati; effettuare le notifiche di rito; collazionare il fascicolo da depositare; effettuare il deposito degli atti e del fascicolo presso le segreterie delle Commissioni Tributarie; compiere quant'altro serva per la corretta predisposizione degli atti e della costituzione in giudizio. L'ufficio tributi dell'Ente delegante provvederà per tempo, previo avvertimento anche telefonico, a trasmettere al servizio Direzione Entrate dell'Ente delegante, qualsiasi atto o documento pervenuto dalla controparte o dalla Commissione Tributaria. L'ufficio tributi dell'Ente delegante svolgerà anche le attività di segreteria nella gestione dei rapporti con la controparte o con le Commissioni Tributarie.

Le attività di consulenza ed assistenza verranno fornite, di volta in volta, a seguito di specifica richiesta da parte dall'ufficio tributi dell'Ente delegante, per il tramite del proprio referente. Le citate attività verranno fornite ordinariamente per via telefonica o telematica, nei limiti di tempo necessari tenuto conto della complessità delle problematiche e degli impegni a carico della Direzione Entrate dell'Ente delegato. In ogni caso il referente dell'Ente delegante dovrà mettere a disposizione del referente del Comune delegato tutta la documentazione, le informazioni e le notizie occorrenti per una corretto adempimento dell'attività di consulenza ed assistenza.

Qualora per lo svolgimento delle sopra citate funzioni od attività ovvero in occasione di incontri da tenersi con singoli o pluralità di contribuenti, consulenti o controparti, si rendesse necessaria la presenza presso la sede dell'Ente delegante del dipendente del Comune delegato, questa verrà concordata e decisa di comune accordo tra i referenti del Comune delegato e dell'Ente delegante, tenuto conto dei rispettivi impegni e disponibilità di tempo.

L'attività di formazione, verrà svolta attraverso una serie di almeno 12 incontri-riunioni (pari a 5 moduli rispettivamente di giorni 3,3,2,2,e 2) da tenersi nel corso dell'anno presso locali messi a disposizione dal Comune di Sassuolo. Il calendario e gli orari degli incontri verrà concordato tra i referenti rispettivamente del Comune di Sassuolo e degli Enti deleganti.

Articolo 8 – forme di consultazione

Al fine del miglior coordinamento ed efficienza dell'esercizio delle funzioni ed attività delegate, sono previsti due livelli di consultazione: tecnico-amministrativo e politico-amministrativo.

Con riferimento al primo livello, con periodicità almeno bimestrale, i referenti degli uffici tributi rispettivamente del Comune delegato e dell'Ente delegante, si incontrano per la risoluzione delle eventuali problematiche incorse nell'espletamento della delega e per la verifica del corretto espletamento delle funzioni ed attività delegate, con potere di apportare le possibili modificazioni tecniche alle procedure stabilite. Entro il mese di novembre di ogni anno il referente dell'Ente delegante ed il dirigente competente, o suo delegato, del Comune delegato si sentiranno per

l'eventuale accordo sulle tariffe da applicarsi per l'anno successivo da proporre all'approvazione delle rispettivi organi deliberanti.
Con riferimento al secondo livello, con periodicità almeno annuale, i sindaci o per loro gli assessori competenti, si rapportano, nell'ambito di un incontrano, ovvero per iscritto o telefonicamente, per: la verifica dei risultati raggiunti, per la riconferma o meno ovvero per la modifica della presente convenzione. Ai sindaci o per loro agli assessori competenti, disgiuntamente è attribuito il potere di controllo dell'operato degli uffici e delle persone interessate al fine di garantire il miglior espletamento delle funzioni ed attività delegate.

Articolo 9 - Rapporti finanziari

Per lo svolgimento delle funzioni ed attività delegate con la presente convenzione il Comune delegante verserà al Comune delegato:
9.1. un contributo, relativamente al primo anno solare di durata della convenzione, pari a € 2.025,00 per l'esercizio delle funzioni di consulenza ed assistenza, di cui ai punti 3.1 del precedente articolo 5;
9.2. un contributo, relativamente al primo anno solare di durata della convenzione, pari a € 1.100,00 (ovvero € 220,00 per i 5 moduli pattuiti) per l'esercizio delle funzioni di formazione di cui ai punti 3.2 del precedente articolo 5.
Nell'importo totale relativa alla somma dei suddetti contributi è compreso l'esercizio delle funzioni e delle attività di Assistenza e difesa di cui al punto 3.4, del citato articolo 5, nel limite massimo dei due gradi di giudizio relativi a 5 cause.
9.3. le competenze, che saranno quantificate secondo le tariffe forensi in vigore, limitatamente ai soli diritti procuratori nonché le spese eventualmente sostenute per bolli, notifiche, per l'esercizio delle funzioni e delle attività di assistenza e difesa, di cui al punto 3.1. del precedente articolo 3, fatto salvo quanto previsto al punto precedente. Le citate competenze si intenderanno maturate alla data di conclusione di ogni grado di giudizio. In caso di vittoria delle spese di giudizio, verrà versato all'Ufficio Associato il 50% delle somme quantificate dalla Commissione Tributaria. Unitamente alle somme di cui punti precedenti dovrà essere versata al Comune delegato anche l'importo dovuto a titolo d'imposta sul valore aggiunto.
I citati contributi relativi ai precedenti punti 9.1 e 9.2 , addizionati delle imposte dovute per legge, verranno versati cumulativamente dall'Ente delegante al Comune delegato, con emissione di apposita nota o fattura, in due soluzioni di pari importo delle quali la prima entro il 30.6.2004 e la seconda entro il 31.12.2004
Le citate competenze, onorari, spese ed imposte, relative al precedente punto 9.4, verranno versati dall'Ente delegante al Comune delegato, con emissione di apposita nota o fattura, alla prima delle citate scadenze utile successiva alla maturazione delle competenze.
I suddetti importi relativi a contributi, compensi, competenze, diritti e quant'altro sopra regolato saranno validi anche per gli anni successivi al primo, salvo che i contraenti non manifestino per iscritto, anche via fax entro il 31 ottobre di ogni anno, la necessità di rivederne l'ammontare. In tal ultimo caso, senza necessità di provvedere alla stipula di altra convenzione, la rideterminazione degli importi sarà operata mediante accordo posto in essere entro il 30 novembre anche mediante semplice scambio di corrispondenza a firma dei rispettivi dirigenti o funzionari responsabili, previa approvazione esplicita con propria deliberazione da parte delle rispettive giunte comunali. Qualora le parti non raggiungano l'accordo sulla regolazione dei rapporti finanziari, ciascuna di essa sarà libera di recedere dalla presente convenzione comunicando per iscritto formale disdetta entro il citato 30 novembre;

Articolo 10 - Durata della presente convenzione

La presente convenzione avrà termine il 31.12.2009. Ciascuna delle parti, sia Il Comune delegato che l'Ente delegante, possono recedere unilateralmente e senza motivazione dal presente accordo, con atto comunicato entro il 30 novembre di ogni anno, a mezzo di raccomandata o via fax, a firma del proprio Sindaco, previa delibera della giunta Comunale, sentiti i rispettivi uffici tributi. Qualora tale facoltà di recesso venga posta in essere la convenzione in questione si intenderà automaticamente estinta a tutti gli effetti di legge a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione del recesso.
Inoltre, la presente convenzione cesserà automaticamente per esaurimento del fine per il quale è istituito o per disposizione di legge.
Il recesso in corso d'anno non dà diritto alla restituzione della quota fissa già versata e non esime dal dover versare le eventuali pendenze economiche.

Con riguardo all'assistenza e difesa nel processo tributario, il Comune delegato rimarrà vincolato ad compimento delle incombenze e competenze assunte fino al termine dello stadio o del grado di giudizio in corso alla data di scadenza della convenzione. Mentre con riferimento alle altre funzioni o attività delegate, ogni incombenza, competenza e responsabilità a carico del Comune delegato cesserà automaticamente alla scadenza della convenzione.

Articolo 11 - Adesione e modifiche alla convenzione

La delega di funzioni ed attività al Comune di Sassuolo da parte di altri nuovi soggetti non è subordinata a nessun tipo di autorizzazione, controllo od approvazione da parte dell'Ente delegante. La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento, previa adozione di conforme atto deliberativo da parte dei competenti organi deliberativi degli Enti sottoscrittori del presente atto.

Articolo 12 - Proprietà della documentazione

Gli eventuali atti, documenti ed elaborati anche informatici prodotti nell'ambito della delega restano di proprietà ed uso dell'Ente delegante.

Articolo 13 – Responsabilità, autorizzazioni e riservatezza dei dati personali

Il Comune delegato sarà responsabile verso l'Ente delegante e verso terzi, unicamente delle attività e degli atti posti in essere direttamente da propri dipendenti tenuto conto delle correttezza e completezza delle informazioni, delle comunicazioni, dei dati e dei documenti trasmessi o messi a disposizione degli stessi citati dipendenti da parte dell'Ente Delegante.

Il Comune delegato potrà accedere agli archivi informatici e cartacei detenuti dall'Ente delegante, ritenuti necessari per lo svolgimento delle funzioni ed attività delegate. Il personale incaricato del Comune delegato è autorizzato a far uso delle postazioni, della cancelleria e degli strumenti anche informatici in dotazione all'Ente delegante. Il Comune delegato è autorizzato a compiere quanto necessario allo svolgimento dell'incarico come contattare, corrispondere e/o interloquire sia verbalmente che per iscritto a nome e nell'interesse dell'Ente delegante con i contribuenti, loro consulenti e/o rappresentanti, con il personale degli altri uffici del citato ultimo ente ovvero con gli altri Enti pubblici o privati. Il personale incaricato del Comune delegato è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio per tutti i dati e le informazioni trattati o comunque di cui vengono a conoscenza in occasione dell'espletamento delle funzioni e attività delegate. Si applica la normativa relativa al rispetto del segreto d'ufficio previste per i dipendenti pubblici. Ai sensi della normativa che regola la riservatezza dei dati personali, si precisa che la relazione fra l'Ente delegante ed Il Comune delegato è inquadrata come rapporto fra titolare dei dati e responsabile del trattamento. A tal fine, con il presente atto, Il Comune delegato è nominato responsabile ed, al contempo, incaricato del trattamento dei dati e delle informazioni necessari all'espletamento dell'incarico. Il Comune delegato, dovrà adottare le misure idonee a garantire la riservatezza dei dati trattati.

Articolo 14 - Registrazione

Il presente atto, redatto in forma privata, è soggetto ad IVA e verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 c. 21, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Articolo 15 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni associati a causa della presente convenzione saranno decise da un Collegio di tre arbitri, nominati uno dall'Ente delegante, il secondo dal Comune delegato ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo fra Ente delegante ed Ente delegato, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Articolo 16 – Norme applicabili

La delega viene conferita alle condizioni e con la disciplina normativa contenute nel presente atto, salva la osservanza delle norme e regolamenti aventi valore inderogabile all'uopo applicati. Per quanto in questa sede non regolato si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Fiumalbo

Per il Comune di Sassuolo

Allegato B alla delibera C.C. n …… del …..

1. contributo per l'esecuzione delle funzioni ed attività di consulenza ed assistenza			
abitanti da num.	abitanti a num.	da €	a €
-	2.500	1.000,00	3.000,00
2.501	5.000	2.000,00	6.000,00
5.001	7.500	3.500,00	10.500,00
7.501	10.000	5.000,00	15.000,00
10.001	20.000	5.500,00	16.500,00
20.001	40.000	6.000,00	18.000,00
40.001	80.000	6.500,00	19.500,00
80.001	120.000	7.000,00	21.000,00
120.001	infinito	7.500,00	22.500,00

2. contributo per l'esecuzione diretta delle funzioni ed attività d'istruzione e controllo fiscale

2.1. Quota fissa			
abitanti da num.	abitanti a num.	da €	a €
-	2.500	1.000,00	3.000,00
2.501	5.000	2.000,00	6.000,00
5.001	7.500	3.500,00	10.500,00
7.501	10.000	5.000,00	15.000,00
10.001	20.000	5.500,00	16.500,00
20.001	40.000	6.000,00	18.000,00
40.001	80.000	6.500,00	19.500,00
80.001	120.000	7.000,00	21.000,00
120.001	infinito	7.500,00	22.500,00

2.2. Quota variabile

- sulle somme incassate a seguito dell'attività istruttoria e di accertamento delegata deve essere pattuito un compenso compreso tra il 2 ed il 15 %
- può essere pattuito che la quota variabile sia comprensiva della quella fissa
- il compenso non dovrà in ogni caso essere inferiore alla quota fissa pattuita

3. contributo per l'esecuzione delle funzioni ed attività di formazione			
abitanti			
da num.	a num.	da €	a €
-	10.000	150,00	600,00
10.001	25.000	150,00	750,00
25.001	50.000	150,00	750,00
50.001	100.000	150,00	900,00
100.001	infinito	150,00	900,00

- la quota si riferisce al singolo modulo
- ogni modulo può essere composto da una o più giornate di formazione
- la graduazione è in relazione alla complessità del modulo o della materia trattata